



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il _____ n. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

AREA 7[^]

DETERMINAZIONE

n. 66 del 27.06.2013

OGGETTO: Liquidazione ditta SEA Recuperi srl per servizio di noleggio cassoni, carico, trasporto e conferimento rifiuti biodegradabili raccolti in Castellana Marina.

In data 27.6.2013 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michelangelo Giusti

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012, esecutiva per legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2012, e il Bilancio Pluriennale 2012-2014;
- Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30.06.2013 giusta legge di stabilità n. 228 del 2012 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata la propria determinazione n. 28 del 26.4.2013, esecutiva per legge, con la quale si assumeva impegno di spesa di € 6.776,00 IVA compresa, e si affidava l'incarico alla ditta SEA Recupero srl con sede in Ginosa (TA) in Via Paolo Lamanna, 3, per il servizio di noleggio cassoni, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili codice CER 200201 (aghi di pino), raccolti nel centro abitato di Castellaneta Marina, per il costo di € 160,00 + IVA a viaggio, periodo dal 25.4.2013 al 15.9.2013, ;

Rilevato che per il periodo dal 30.4.2013 al 20.6.2013, sono stati già completati i 35 viaggi previsti nella predetta determinazione a seguito della notevole quantità di aghi di pino raccolti dai proprietari delle ville, come si evince dal numero dei formulari dei rifiuti, per cui il predetto impegno di spesa assunto con la determinazione n. 28/2013 risulta esaurito;

Rilevata pertanto la necessità urgente di assumere ulteriore impegno di spesa della somma pari a quella già assunta in precedenza di € 6.776,00 IVA compresa, al fine di assicurare la continuazione del servizio di noleggio cassoni da parte della ditta Sea Recupero srl durante il periodo estivo, atteso che la ditta ha garantito di effettuare il servizio alle stesse condizioni stabilite in precedenza giusta nota del 21.6.2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

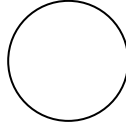
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente

D E T E R M I N A

- 1) di assumere, per le motivazioni sopra esposte, ulteriore impegno di spesa di € 6.776,00 IVA compresa, al fine di assicurare la continuazione del noleggio cassoni per raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili codice CER 200201 (aghi di pino) in Castellaneta Marina, da parte della ditta SEA Recupero srl di Ginosa, per complessivi n. 35 viaggi (€ 160,00+IVA per viaggio);
- 2) di imputare la suddetta somma sul Cap. 7-1090503, del Bilancio 2013;
- 3) di affidare l'incarico alla ditta SEA Recupero srl con sede in Ginosa (TA) per l'espletamento del servizio sopra menzionato, riservandosi di provvedere alla liquidazione a presentazione della fattura corredata dai formulari rifiuti raccolti, e dalla documentazione attestante la propria regolarità contributiva;

CIG: XAD0966F66

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Michelangelo Giusti



L'Istruttore del Provvedimento
F.to Domenico Guarino

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 03.07.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

AREA VII – SETTORE AMBIENTE

Prot. n. _____

CONVENZIONE

per la raccolta gratuita di oli vegetali esausti
(classificati con il C.E.R. 20.01.25)

Premesso che:

-Il **Comune di Castellaneta** con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 13.05.2013 della 7^a Area, esecutiva per legge, ha predisposto l'avviso di indagine esplorativa di mercato, finalizzato a verificare l'eventuale disponibilità di soggetti interessati a titolo gratuito alla gestione e alla raccolta di oli vegetali esausti, di provenienza domestica e commerciale;

-**Vista** l'unica offerta pervenuta della ditta SOLOIL s.r.l. con sede in Bari in Viale Europa, n. 22, prot. n. 12457 del 29.5.2013, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e al Registro Provinciale per lo stoccaggio ed il recupero degli oli vegetali esausti codice CER 20 01 25 "oli e grassi commerciali", ed iscritta nell'elenco delle Imprese aderenti alla rete del Consorzio C.O.N.O.E., la quale ha presentata l'offerta a titolo gratuito per la gestione e la raccolta dell'olio vegetale esausto su tutto il territorio comunale del Comune di Castellaneta;

- **Ritenuta** la suddetta proposta meritevole di accoglimento, il Comune di Castellaneta intende stipulare una convenzione con la ditta SOLOIL srl di Bari al fine di offrire ai cittadini residenti e non sul territorio, il servizio riguardante lo smaltimento dei rifiuti identificati alla voce C.E.R. 20.01.25 oli e grassi commestibili;

Tanto premesso si conviene quanto segue:

1. L'Amministrazione Comunale di Castellaneta si obbliga:

- ad affidare per tutto il territorio comunale alla ditta Soloil srl il servizio di prelievo, trasporto e conferimento degli oli vegetali esausti e/o usati provenienti dalle utenze domestiche e commerciali che la Soloil eseguirà con veicoli di cui ha piena disponibilità;
- a diffondere e pubblicizzare, attraverso le diverse forme di comunicazione a sua disposizione ed attraverso una apposita campagna informativa, la convenzione in essere;

2. La ditta SOLOIL s.r.l. si obbliga:

- A fornire all'Amministrazione a titolo gratuito il servizio di ritiro, trasporto ed avvio al recupero di olio vegetale esausto raccolto in appositi contenitori che verranno dislocati nel centro urbano ovvero con il metodo porta a porta per quei commercianti che aderiranno all'iniziativa;
- Ad espletare il servizio di raccolta con cadenza mensile o comunque con cadenza più breve a richiesta espressa dell'Amministrazione;
- A fornire in comodato d'uso ed allocare a titolo gratuito nelle aree indicate dall'Amministrazione i raccoglitori/contenitori che dovranno essere a norma di legge;
- A provvedere a proprie spese e senza costi per l'Amministrazione alla raccolta con veicoli di cui ha piena disponibilità;
- A nulla pretendere (neppure per spese e/o accantonamenti sostenuti direttamente o indirettamente) a qualsiasi titolo dall'Amministrazione per il servizio in oggetto, esonerando l'Amministrazione da eventuali danni diretti e indiretti derivanti dalla raccolta, dalla gestione e dall'avvio allo smaltimento dei rifiuti in oggetto;

3.Modalità del servizio:

- Il servizio sarà interamente gratuito e prevede, come raccoglitori per l'olio, cassonetti fissati sull'asfalto e realizzati in metallo con un dispositivo di sicurezza per l'apertura e chiusura per ovviare qualsiasi forma di vandalismo. I cassonetti avranno caratteristiche estetiche tali da consentire un loro armonioso inserimento presso i punti di raccolta già presenti sul territorio;
- Presso detti centri di raccolta saranno installati sette idonei contenitori della capienza di lt. 120 ciascuno;
- Il personale specializzato incaricato effettuerà con i propri mezzi, regolarmente autorizzati, il servizio di svuotamento del cassonetto e trasporto dell'olio vegetale esausto. Il recupero di eventuali bottiglie di plastica contenenti l'olio esausto e conferito dai cittadini nei contenitori sarà a totale carico della ditta.
- Entro i termini di Legge, sarà premura della SOLOIL srl inviare presso gli Uffici del Comune di Castellaneta la quarta copia dei formulari.

3. Durata della convenzione – recesso unilaterale – risoluzione contrattuale e revoca.

La Presente convenzione avrà durata di anni cinque dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti.

L'Amministrazione si riserva di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento per insindacabili motivi di igiene e salute pubblica ovvero per sopravvenute diverse esigenze di organizzazione del servizio.

In tali casi l'obbligo di rimuovere immediatamente i raccoglitori/contenitori graverà sulla ditta fornitrice.

In caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi assunti, l'Amministrazione potrà risolvere la convenzione a norma del codice civile.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà revocare l'affidamento alla ditta fornitrice in base alle previsioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiama quanto stabilito nell'avviso di gara.

Data Castellaneta, 12.06.2013

La Ditta Fornitrice

F.to Ditta SOLOIL srl

Il Dirigente della 7^a Area-Ambiente

(Dott. Michelangelo Giusti)